

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 3 – GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

**Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste
Suina Africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026**

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI PREVISTE
NEL PRIU SICILIA 2022-2026
(Vers. n. 1 - Maggio 2023)

Linee guida redatte a cura del SERVIZIO 3 – Gestione Faunistica e del Territorio – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - ASSESSORATO REGIONALE DELL’ AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA

Dott.ssa Roberta PACI – Dirigente Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio

In collaborazione con:

Dott. Egidio MALLIA – Specialista in Patologia e Tecnologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina

Indice

PREMESSA

1 – GENERALITA'

1.1 – Definizioni

1.2 - Attività di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026

2 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO LA CATTURA

2.1 – Modalità e tecniche di cattura

2.2 – Organizzazione e modalità di gestione delle unità di cattura

2.3 – Destinazione dei capi catturati

2.4 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

2.5 - Norme comportamentali specifiche

3 - NORME TECNICHE PER IL CONTENIMENTO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO ABBATTIMENTO SELETTIVO CON ARMA DA FUOCO DA POSTAZIONE FISSA

3.1 – Modalità e tecniche di abbattimento selettivo

3.2 – Gestione dei capi abbattuti

3.3 – Destinazione dei capi abbattuti

3.4 – Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

3.5 – Norme di sicurezza

3.6 – Norme comportamentali dopo lo sparo

3.7 – Norme comportamentali specifiche

3.8 – Recupero dei suidi selvatici feriti

4 – RESPONSABILITA' E PENALITA'

4.1 – Responsabilità

4.2 - Penalità

PREMESSA

A seguito della recente comparsa in Italia Continentale del virus della PSA, diagnosticata in carcasse di cinghiali selvatici, il Governo italiano ha emanato il D.L. n. 9 del 17/02/2022 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA” (convertito in Legge n. 29 del 07/04/2022) con cui ha disposto, tra l’altro, che tutte le Regioni italiane adottino un Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della malattia nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*).

La Regione Siciliana con D.A. n. 765 del 2 settembre 2022 ha approvato il “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d’allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026” (di seguito PRIU Sicilia 2022-2026).

Nel gennaio 2023 il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica attuale e della normativa comunitaria e nazionale in materia di sanità animale, ha rielaborato per l’anno 2023 il precedente Piano relativo al biennio 2021-2022, in applicazione del quale, la Regione Siciliana ha elaborato il Piano regionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste Suina Africana nel territorio della Regione Siciliana per l’ anno 2023 che si integra con il PRIU Sicilia 2022-2026.

Detto piano regionale di sorveglianza per la PSA nel territorio regionale prevede, tra l’altro, una stretta collaborazione tra i servizi veterinari territoriali e tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, esercitano la propria attività sul territorio regionale elaborando a tal fine nel citato piano di sorveglianza 2023, un apposito elenco dei Distretti Veterinari a cui poter fare riferimento per le attività di sorveglianza (riportato in allegato 2).

L’attuazione immediata e coordinata degli interventi faunistici di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici previsti nel PRIU Sicilia 2022-2026 ed approvati dall’ISPRA e dal CEREP, risulta fondamentale per la riduzione del rischio di diffusione del virus della PSA e per avere maggiori probabilità di poter confinare ed eradicare la malattia in caso di ingresso del virus stesso nel territorio regionale.

Al fine di poter dare attuazione agli interventi di controllo numerico delle popolazioni selvatiche di suidi previsti nel PRIU Sicilia 2022-2026, a partire dall’anno 2022 sono state avviate la selezione e la formazione del personale da impiegare negli interventi di abbattimento selettivo di tale specie, rappresentati nello specifico da soggetti in possesso di regolare porto d’armi che intervengono in qualità di coadiutori al controllo della specie

Le presenti Linee guida, in conformità con quanto previsto nel PRIU Sicilia 2022-2026, riportano le modalità per lo svolgimento delle operazioni di prelievo selettivo delle popolazioni di suidi viventi allo stato selvatico tramite cattura e abbattimento selettivo, come di seguito specificato, sulla base di criteri

di coerenza scientifica, nel rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia del territorio, della biodiversità e delle esperienze maturate a livello locale e nazionale sulla gestione della specie e della PSA.

Le attività di controllo numerico delle popolazioni selvatiche di suidi, svolte nel rispetto del presente documento, costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

Ciò premesso, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PRIU Sicilia 2022-2026, le presenti Linee guida verranno progressivamente aggiornate sulla base dell'evoluzione del quadro normativo riferito alla PSA, delle esperienze/difficoltà di campo nonché delle evoluzioni/conoscenze circa la distribuzione e consistenza delle popolazioni di suidi selvatici nel territorio regionale.

1. GENERALITA'

1.1 - Definizioni

Ai fini di una migliore interpretazione e applicazione delle presenti Linee guida si forniscono le definizioni di seguito riportate:

- a. *suide selvatico*: individuo appartenente alla Famiglia dei Suidi, includente i cinghiali e loro ibridi e maiali inselvatichiti viventi allo stato selvatico nel territorio della Regione siciliana;
- b. *controllo numerico*: insieme di attività/azioni/interventi di riduzione numerica della popolazione di suidi selvatici;
- c. *abbattimento selettivo*: insieme di atti mediante i quali il suide selvatico viene portato a morte;
- d. *tecniche di prelievo selettivo*: rientrano tra le tecniche di prelievo selettivo del suide selvatico la cattura a mezzo apposite gabbie trappola/chiusini e l'abbattimento selettivo con arma da fuoco;
- a) *unità di cattura*: trappola permanente o temporanea, fissa o mobile, di cattura singola o collettiva, eventualmente dotata di schermatura parziale o totale che può essere collocata senza limiti di distanza nelle aree coltivate, nelle aree boscate eventualmente anche attigue ai campi e nelle aree periurbane/urbane, all'interno della quale gli animali vengono attratti con esca alimentare;
- e. *postazione fissa/appostamento*: luogo di attesa del suide selvatico per abbatterlo. Il sito in cui viene effettuata la postazione fissa/appostamento può essere temporaneo e realizzato con interventi anche minimi di copertura/taglio di piccoli rami, vegetazione ecc. oppure allestito con strutture fisse, quali altane sopraelevate e capanni;
- f. *carcassa*: spoglia del capo abbattuto intera o eviscerata ma in pelle. Per eviscerata si intende la spoglia privata delle parti molli (intestino, stomaco, polmoni, fegato, milza e cuore, eventualmente anche apparato riproduttore e reni);

- g. *esca alimentare/pastura*: alimento esclusivamente di origine vegetale utilizzato per attrarre il suide selvatico;
- h. *sito di pasturazione*: sito dove viene sistemata l'esca alimentare per attrarre il suide selvatico finalizzata alla cattura/abbattimento selettivo;
- i. *smaltimento*: eliminazione di corpi di suidi selvatici o di parti di essi, nei modi previsti dalla normativa di settore;
- j. *attivazione meccanismo di sgancio*: attivazione dell'innesco che consente la chiusura automatica della porta basculante delle strutture adibite alla cattura del suide selvatico;
- k. *soggetti autorizzati*: personale competente per territorio afferente al Corpo Forestale (di seguito CF), agli Enti Gestori delle Aree Protette, agli Uffici Ripartizioni Faunistico Venatorie (di seguito RFV) del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale (di seguito RFV), alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale, in possesso di regolare porto d'armi uso caccia e di assicurazione che copre i rischi da attività venatoria e attività di controllo faunistico, appositamente formato nell'ambito di specifici corsi disposti dalla Regione Siciliana nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026, che ha superato specifiche prove teoriche e pratiche, inserito in specifici elenchi approvati con provvedimenti dirigenziali;
- l. *coadiutore*: cacciatore in possesso di regolare porto d'armi uso caccia e di assicurazione che copre i rischi da attività venatoria e attività di controllo faunistico, appositamente formato nell'ambito di specifici corsi disposti dalla Regione Siciliana nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 (o altro Ente Pubblico purché svolto con programmi equipollenti) che ha superato specifiche prove teoriche e pratiche, inserito in specifici elenchi approvati con provvedimenti dirigenziali;
- a. *referente di campo*: persona formata in possesso di specifiche competenze in campo faunistico ed esperienze sulle attività di controllo faunistico, che potrà essere scelta tra i soggetti autorizzati/coadiutori, sulla base della conoscenza dei luoghi, e sulle capacità ed esperienza personale, o tra figure esterne a cui l'RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi potrà delegare specifiche funzioni;

1.2 – Attività di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026

- a. Le attività di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici si svolgeranno nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 approvato dalla Regione Siciliana con D.A. n. 765 del 2 settembre 2022;
- b. In relazione agli specifici obiettivi del PRIU Sicilia 2022-2026, il controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici verrà attuato tutto l'anno ed in tutto il territorio della Regione Siciliana, includente sia i territori pubblici e privati in cui l'attività venatoria è consentita, sia le

zone in cui vige il divieto di caccia per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nelle zone demaniali e nei siti di Rete Natura 2000;

- c. In relazione al rischio connesso con la diffusione della PSA, alle problematiche create dall'attuale forma di suide selvatico recentemente comparso in Sicilia (di dubbia origine genetica), dalla sua prolificità, dall'assenza nell'Isola di predatori naturali e dagli impatti che la specie crea sugli habitat naturali, le presenti Linee guida tenderanno ad una gestione non conservativa della specie con rimozione del maggior numero di capi possibile, senza vincoli di Piano di prelievo, incentivando prioritariamente interventi di rimozione nelle aree con alta presenza di allevamenti suinicoli, aree sub-urbane/urbane ad alto rischio per la pubblica incolumità nonché aree con elevata incidenza di sinistri stradali;
- d. Il prelievo selettivo della popolazione di suidi selvatici si attuerà unicamente attraverso tecniche di cattura a mezzo di apposite trappole (con successivo abbattimento) ed abbattimento selettivo con arma da fuoco da postazione fissa;
- e. Le RFV competenti per territorio disciplineranno le modalità per le operazioni di prelievo selettivo della specie, coordinandosi, nel caso in cui dette operazioni ricadano all'interno di Aree protette con gli Enti gestori delle stesse;
- f. Saranno autorizzati allo svolgimento degli interventi gestionali di cattura ed abbattimento selettivo dei suidi selvatici del PRIU Sicilia 2022-2026, esclusivamente le figure indicate come coadiutori e soggetti autorizzati definiti all'Art. 1, lettere k ed l;
- g. Agli interventi di controllo selettivo attraverso la tecnica delle catture potranno aderire anche agricoltori proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, di aziende agricole/zootecniche che ne facciano richiesta, i quali potranno realizzare le unità di cattura e gestirne il funzionamento;
- h. Tutti gli operatori potranno intervenire nell'ambito delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici esclusivamente a seguito di convocazione da parte delle RFV competenti per territorio e saranno coordinati dagli stessi uffici e dagli Enti gestori delle Aree protette qualora gli interventi ricadano all'interno di queste aree, ed opereranno in stretta collaborazione con il CF, le Forze di Polizia presenti nel territorio e con gli organi di vigilanza (Province e Comuni).

2. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO LA CATTURA

2.1 - Modalità e tecniche di cattura

- a. Le catture verranno effettuate tramite apposite **unità di cattura**;
- b. La RFV/l'Ente gestore competente per territorio in cui ricadono gli interventi, individuerà le aree in cui ubicare le unità di cattura, scegliendole prioritariamente tra le seguenti aree:

- aree con maggiore presenza di suidi selvatici che si sovrappongono alle aree con presenza di allevamenti suinicoli ed ai centri abitati, aree peri-urbane e urbane;
 - aree con maggiore presenza di danni alle attività antropiche ed incidenti stradali;
 - aree in cui non è possibile intervenire attraverso abbattimenti selettivi con arma da fuoco;
- c. Le unità di cattura verranno realizzate secondo gli schemi costruttivi e i modelli riportati nelle Linee Guida per la gestione del Cinghiale (INFS-MIPAF 2003) e nelle Linee Guida per la gestione del Cinghiale nelle Aree protette - II edizione (ISPRA MIPAF 2010);
- d. Le unità di cattura potranno essere realizzate e gestite da coadiutori e soggetti autorizzati potranno essere realizzate anche da agricoltori proprietari e/o conduttori di fondi, aziende agricole/zootecniche che richiedano di aderire alle attività di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici previsti nel PRIU Sicilia 2022-2026. Nel caso in cui dette operazioni ricadano all'interno di Aree protette, le stesse saranno autorizzate dagli Enti gestori territorialmente competenti;
- e. Ogni unità di cattura verrà registrata in un apposito elenco redatto dalla RFV competente per territorio e contrassegnata mediante l'affissione di una targa contenente un numero inamovibile di identificazione;
- f. Qualora alle attività di cattura prendano parte proprietari o conduttori di fondi appositamente autorizzati, la scelta dei materiali, la costruzione, la messa in opera e la gestione delle unità di cattura avverrà secondo le indicazioni tecniche fornite dalla RFV competente per territorio e l'acquisto dei materiali sarà totalmente a carico degli stessi proprietari o conduttori di fondi;
- g. La sorveglianza sarà assicurata da tutti gli Enti preposti alla vigilanza, in primo luogo dal personale del CF e dalle Forze di Polizia presenti nel territorio.

2.2 - Organizzazione e modalità di gestione delle unità di cattura

- a. I coadiutori/soggetti autorizzati opereranno in conformità con un calendario predisposto dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- b. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal PRIU Sicilia 2022-2026, sarà definito per un periodo mensile e massimo trimestrale individuando le giornate di intervento, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi, e stabilendo siti e periodi di cattura, che potranno essere eccezionalmente modificati;
- c. Il personale autorizzato potrà attivare gli inneschi delle unità di cattura da un'ora prima del tramonto della sera antecedente il giorno stabilito per la cattura;
- d. Il personale autorizzato dovrà controllare le unità di cattura, quando attivate, entro le ore 9,00 della mattina successiva all'attivazione;
- e. In caso di cattura di uno o più individui di suidi selvatici il personale autorizzato dovrà avvisare tempestivamente la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi,

che provvederà, direttamente o tramite personale all'uopo individuato, ad eseguire eventuali accertamenti e le procedure ritenute necessarie;

- f. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti, nel PRIU Sicilia 2022-2026 e nelle presenti Linee guida, tutti gli esemplari catturati dovranno essere immediatamente abbattuti nelle stesse unità di cattura o, se necessario per motivi di sicurezza e/o logistici, trasferiti in aree idonee prossime alle aree di cattura per l'abbattimento;
- g. Le operazioni di abbattimento dei capi all'interno delle unità di cattura, includenti anche quelle gestite da proprietari o conduttori di fondi, verranno effettuate dai soggetti autorizzati/coadiutori;
- h. In caso di cattura i soggetti autorizzati/coadiutori dovranno garantire l'adempimento delle procedure relative alla gestione dei capi previste dalle normative vigenti in materia, dalle presenti Linee guida e quanto eventualmente richiesto dalla RFV/dall'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- i. In particolare i soggetti autorizzati/coadiutori dovranno garantire la compilazione scrupolosa delle apposite schede di identificazione di tutti gli animali catturati fornite dalla RFV/dall'Ente gestore (Allegato 1), riportando i dati morfometrici, e l'osservanza delle misure di biosicurezza previste per i selvatici come indicato nel Piano regionale di sorveglianza e prevenzione per la PSA della Regione Siciliana per l'anno 2023 (allegato 3), e quant'altro stabilito dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- j. I soggetti autorizzati/coadiutori saranno responsabili del funzionamento, della manutenzione (con particolare riguardo al meccanismo di sgancio) e dell'integrità delle unità di cattura per la cui gestione sono stati autorizzati;
- k. I soggetti autorizzati/coadiutori dovranno predisporre e mantenere le di esche alimentari secondo le modalità prescritte dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;

2.3 - Destinazione dei capi catturati

- a. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia e nel PRIU Sicilia 2022-2026, i capi di suidi selvatici catturati dovranno essere immediatamente abbattuti nella stessa unità di cattura (o nei pressi di questa) e potranno essere destinati, dopo esito dell'esame trichinoscopico obbligatorio da parte della competente Autorità sanitaria, al consumo privato (autoconsumo) da parte dei soggetti autorizzati che gestiranno e/o parteciperanno al funzionamento delle unità di cattura, che entreranno in pieno possesso degli animali catturati;
- b. Nel rispetto delle normative vigenti in materia, i capi di suidi selvatici abbattuti potranno essere anche utilizzati per l'alimentazione degli uccelli necrofagi con destinazione a carnai all'uopo autorizzati. Tali capi sono esclusi dall'obbligo dell'esame trichinoscopico;

- c. Destinazioni diverse dall'autoconsumo e dai carni potranno essere previste in futuro in seguito al raggiungimento della piena operatività dell'attività di cattura e previa condivisione di specifici protocolli con le ASP territorialmente competenti;
- d. Il soggetto autorizzato/coadiutore che ha effettuato l'abbattimento dovrà immediatamente apporre correttamente al tendine di Achille (arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, segnando il numero della fascetta nella scheda di rilevamento dati biometrici;
- e. Il soggetto autorizzato/coadiutore che ha effettuato l'abbattimento dovrà procedere alla raccolta di dati biometrici e all'eviscerazione del capo, se necessario, mettendo le viscere in contenitori idonei (sacchi/buste che garantiscano l'assenza di percolati) nel rispetto delle procedure sanitarie disposte dall'ASP, garantendo, nel più breve tempo possibile ed entro il limite massimo delle 24 ore dall'abbattimento, la consegna del campione sanitario da analizzare all'Autorità competente (ASP/IZS Sicilia competente per territorio – indirizzi in Allegato 2);
- f. Colui il quale prenderà in carico la carcassa dovrà firmare una liberatoria in cui dichiarerà che si impegna a sottoporre la carcassa, con annessi i visceri eventualmente richiesti dall'autorità sanitaria, agli accertamenti previsti dalle norme sanitarie di riferimento e garantire il regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali parti non utilizzate.

2.4 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

I soggetti autorizzati/coadiutori si impegnano a:

- a. Non procedere ad operazioni di cattura non programmate con la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- b. Provvedere all'allettamento degli animali nei siti di cattura e al trasporto delle carcasse nei previsti luoghi di destinazione;
- c. Non rilasciare i suidi selvatici catturati senza l'autorizzazione della RFV/dell'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- d. Non destinare in nessun caso i capi catturati ad interventi di immissione a qualunque fine in territori liberi;
- e. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dai suidi selvatici, avvisare tempestivamente la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi e, nel caso in cui questi non siano reperibili, ove possibile provvedere alla documentazione fotografica, assicurando comunque la liberazione nei tempi più rapidi possibili;
- f. In caso di cattura di cani vaganti, avvisare l'ASP territorialmente competente;
- g. In caso di cattura di animali domestici, procedere direttamente alla loro liberazione.

2.5 - Norme comportamentali specifiche

I soggetti autorizzati/coadiutori si impegnano a:

- a. Comunicare al personale della RFV/dell'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi eventuali interferenze/atti vandalici/sabotaggi che si dovessero verificare alle attività/unità di cattura;
- b. Partecipare alle operazioni di montaggio/smontaggio e agli spostamenti delle unità di cattura se richiesti dalla RFV/dall'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- c. Compilare e consegnare alla RFV/all'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi) copia della scheda di abbattimento di ciascuna sessione di intervento;
- d. Transitare con veicoli solo sui tracciati carrabili già esistenti, quali strade sterrate/trazzere/strade poderali/interpoderali ecc.;
- e. Segnalare e motivare al personale della RFV/dell'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, con adeguato anticipo, eventuali impossibilità di attuare le operazioni di cattura previste;
- f. Nel caso in cui la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione ad almeno tre giornate.

3. NORME TECNICHE PER IL CONTENIMENTO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO ABBATTIMENTO SELETTIVO CON ARMA DA FUOCO DA POSTAZIONE FISSA

3.1 - Modalità e tecniche di abbattimento selettivo

- b. Le operazioni di abbattimento selettivo delle popolazioni di suidi selvatici (fatto salvo quanto previsto per gli abbattimenti all'interno delle unità di cattura), effettuate dai soggetti autorizzati/coadiutori, dovranno essere eseguite esclusivamente mediante tiro con carabina da postazioni di tiro fisse e/o temporanee prestabilite;
- c. L'abbattimento potrà essere effettuato esclusivamente con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm, dotato di ottica di mira;
- d. E' obbligatorio l'uso di munizioni atossiche (cartucce con palla monolitica) che potranno anche essere con punta in polimero;
- e. Nell'ambito di tali abbattimenti selettivi da postazione fissa è vietata la pratica del foraggiamento anche se finalizzata ad attrarre i suidi selvatici per il successivo abbattimento, per evitare di favorire l'incremento della consistenza della specie. Eventuali punti di foraggiamento attrattivi per i siti di sparo potranno essere autorizzati dalla RFV/dall'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi con densità massima pari a 2 siti per kmq e potranno essere riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale nel limite

massimo di 1 kg/giorno, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva;

- f. Per la partecipazione agli abbattimenti selettivi con arma da fuoco i soggetti autorizzati/coadiutori dovranno dotarsi di smartphone collegati ad internet per consentire l'individuazione delle coordinate geografiche delle aree di intervento ad essi assegnate;
- g. La RFV/l'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, ha il compito di raccogliere tutte le informazioni provenienti dal territorio (Amministrazioni comunali, cittadini, associazioni di categoria, conduttori di aziende agricole/zootecniche, cacciatori, coadiutori, ecc.) e di individuare le aree in cui effettuare gli abbattimenti selettivi, scegliendole prioritariamente tra:
 - le aree con maggiore presenza di suidi selvatici che si sovrappongono alle aree con presenza di allevamenti suinicoli;
 - le aree con maggiore presenza di suidi selvatici nei pressi di centri abitati, aree peri-urbane e urbane;
 - le aree con maggiore presenza di danni alle attività antropiche ed incidenti stradali cagionati da suidi selvatici;
- h. La RFV/l'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi implementerà anche l'acquisizione di segnalazioni georeferenziate attraverso coordinate GPS da parte di Amministrazioni comunali, cittadini, associazioni di categoria, conduttori di aziende agricole/zootecniche, cacciatori, coadiutori, ecc.;
- i. La RFV/l'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, verificate le segnalazioni pervenute, individuerà le macro aree di intervento coinvolgendo un numero adeguato di soggetti autorizzati/coadiutori rispetto al numero delle postazioni fisse da attivare;
- j. Al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'operato connessa anche ad una migliore conoscenza dei luoghi di ogni territorio, i soggetti autorizzati/coadiutori potranno operare esclusivamente nella provincia di residenza. La RFV/l'Ente competente per il territorio potrà prevedere solo in casi di necessità, quali la carenza di soggetti abilitati, il coinvolgimento anche di coadiutori/soggetti autorizzati non residenti nella provincia;
- k. La RFV/l'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, individuerà per ogni singola macro area da sottoporre a controllo, un referente di campo;
- l. Al referente di campo verrà affidato il compito di coordinare l'attività giornaliera programmata, raccogliere e veicolare verso l'RFV/l'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi i dati raccolti da ciascun soggetto autorizzato/coadiutore e segnalare tempestivamente qualunque imprevisto alla RFV/all'Ente gestore;
- m. A ciascun soggetto autorizzato/coadiutore verrà assegnato un sito di sparo georeferenziato (individuato da coordinate GPS) in cui effettuare l'appostamento, che potrà essere collocato in modo puntuale su indicazioni dello stesso soggetto autorizzato/coadiutore e/o dal referente di campo;

- n. Durante le operazioni di abbattimento selettivo, per ciascun soggetto autorizzato/coadiutore è consentita la presenza di un massimo di due accompagnatori disarmati (senza fucile) per i quali ciascun soggetto autorizzato/coadiutore dovrà sottoscrivere apposita liberatoria che solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità per eventuali danni subiti e/o determinati dagli stessi accompagnatori nell'ambito dell'espletamento delle attività di supporto previste.
- o. Preventivamente all'attuazione delle sessioni di abbattimento selettivo, la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi invierà ai sindaci delle località interessate e alle Forze di Polizia, l'elenco delle località e dei soggetti autorizzati/coadiutori coinvolti per consentire le eventuali operazioni di controllo e verifica;
- p. Le operazioni di abbattimento selettivo verranno effettuate in conformità ad un calendario che sarà definito per un periodo mensile e massimo trimestrale, predisposto dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, in cui verranno individuate, sentiti gli organi di vigilanza, il Sindaco di competenza ed i referenti ASP/Aree Territoriali competenti dell'IZS Sicilia, i periodi, le giornate di prelievo, gli orari di appostamento, il numero di operatori attivi per ogni giornata e quant'altro necessario per garantire il corretto svolgimento delle attività, e che verrà comunicato agli organi predetti almeno 4 giorni prima degli interventi;
- q. Gli interventi di abbattimento selettivo potranno essere effettuati tutti i giorni della settimana ad esclusione del sabato e dei prefestivi, nelle fasce orarie del mattino comprese da un'ora prima dell'alba fino a non oltre le ore 09.00, ed al pomeriggio, da due ore prima del tramonto fino a non oltre due ore dopo il tramonto. Potrà essere prevista altresì l'esclusione di ulteriori giornate se necessario per assicurare lo svolgimento degli accertamenti sanitari nei tempi stabiliti dai protocolli sanitari o per motivi di sicurezza;
- r. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento selettivo è consentito l'utilizzo di fonti luminose per illuminare la zona adibita all'appostamento e favorire il recupero del capo eventualmente abbattuto;
- s. Nel caso in cui dovessero accadere imprevisti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza, il soggetto autorizzato/coadiutore informerà immediatamente la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, o il referente di campo che potranno decidere la sospensione delle operazioni di prelievo.

3.2 - Gestione capi abbattuti

- a. Il soggetto autorizzato/coadiutore che avrà effettuato l'abbattimento dovrà immediatamente apporre correttamente al tendine di Achille (arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, segnando il numero della fascetta nella scheda di rilevamento dati biometrici di cui alle presenti Linee guida;
- g. Il soggetto autorizzato/coadiutore che ha effettuato l'abbattimento dovrà procedere alla raccolta dei dati biometrici, all'eviscerazione del capo (se necessario), gestendo la carcassa e le viscere

nel rispetto delle procedure sanitarie disposte dall'ASP di riferimento (trasporto in contenitori idonei quali sacchi/buste che garantiscano l'assenza di percolati), garantendo altresì, nel più breve tempo possibile ed entro il limite massimo delle 24 ore dall'abbattimento, l'invio/consegna del campione sanitario da analizzare all'Autorità competente (ASP/Aree Territoriali competenti dell'IZS Sicilia – indirizzi in Allegato 2);

- b. I capi abbattuti in attesa dei referti emessi dall'Autorità Sanitaria per la destinazione finale potranno essere stoccati in locali idonei messi a disposizione dagli stessi operatori autorizzati/coadiutori o trasferiti presso locali messi a disposizione dai comuni nei quali si svolgeranno gli interventi.

3.3 - Destinazione dei capi abbattuti

- a. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia e nel PRIU Sicilia 2022-2026, i capi di suidi selvatici abbattuti potranno essere destinati, dopo esito dell'esame trichinoscopico obbligatorio emesso da parte della competente Autorità sanitaria, al consumo privato (autoconsumo) da parte dei soggetti autorizzati/coadiutori intervenuti nelle attività di controllo che entreranno in pieno possesso degli animali abbattuti;
- b. Nel rispetto delle normative vigenti in materia, i capi di suidi selvatici abbattuti, potranno essere utilizzati anche per l'alimentazione degli uccelli necrofagi con destinazione a carnai all'uopo autorizzati. Tali capi sono esclusi dall'obbligo dell'esame trichinoscopico;
- c. Destinazioni diverse dall'autoconsumo e dai carnai potranno essere previste in futuro in seguito al raggiungimento della piena operatività dall'attività di controllo e previa condivisione di specifici protocolli con le ASL territorialmente competenti;
- d. Colui il quale prenderà in carico la carcassa dovrà firmare una liberatoria dove dichiarerà che si impegna a sottoporre la carcassa, con annessi i visceri richiesti dall'autorità sanitaria, agli accertamenti previsti dalle norme sanitarie di riferimento e garantire il regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali parti non utilizzate qualora previsto dalle leggi vigenti.

3.4 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

- a. I soggetti autorizzati/coadiutori dovranno assicurare di compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento fornite dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi e segnalare quanto richiesto dalla RFV/dall'Ente gestore;
- b. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo il soggetto autorizzato/coadiutore scaricherà la carabina nello stesso sito di prelievo;
- c. Per motivi di sicurezza il soggetto autorizzato/coadiutore non potrà spostarsi dall'area assegnata prima dell'orario di chiusura stabilito se non per cause di forza maggiore, previa comunicazione al referente di campo.

3.5 - Norme di sicurezza

Nel corso dello svolgimento delle attività di prelievo selettivo il soggetto autorizzato/coadiutore dovrà attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- a. È fatto obbligo al soggetto autorizzato/coadiutore, durante le attività di controllo, di indossare almeno un indumento ad alta visibilità (giubbotto/cappello catarifrangente);
- b. Le armi vanno trasportare “scariche” e in “busta” o in apposita custodia in modo che l’arma, prima di aver raggiunto la postazione affidata, non venga considerata “pronta all’uso”;
- c. La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito di prelievo prescelto. Nel sito di sparo, al di fuori delle operazioni di tiro, la carabina deve essere sempre tenuta in sicura;
- d. Il tiro da postazione fissa e/o temporanea con arma a canna rigata munita di ottica di precisione/puntamento deve avvenire solo quando si verificano le seguenti condizioni:
 - l’animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - nell’eventualità che l’animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l’intera traiettoria;
 - sia possibile poter ingaggiare il possibile bersaglio dall’alto verso il basso;
 - se si spara in montagna, dal basso verso l’alto, cercare di ingaggiare bersagli che abbiano alle spalle un costone;
 - non effettuare il tiro in boscaglia se non si è sicuri di essere soli;
 - nei siti di prelievo selettivo in ambiente boschivo o coperti da arbusti, non sparare senza avere la certezza di aver ingaggiato il bersaglio;
- e. In particolare è vietato tirare:
 - in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d’acqua, pareti rocciose;
 - in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportino una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - in condizioni di scarsa luminosità nell’ottica;
 - a braccio libero;
 - più di due colpi in rapida sequenza.

3.6 - Norme comportamentali dopo lo sparo

- a. Dopo lo sparo il soggetto autorizzato/coadiutore deve attendere almeno 10 minuti prima di procedere al recupero del capo. Nell’eventualità che il suide selvatico non cada sul posto, celandosi nel folto, procedere all’esame degli indici di ferimento e tentare di recuperarlo esclusivamente quando ci siano indicazioni certe di colpo al doppio polmone (doppia traccia di sangue abbondante e di colore rosso vivo);

- b. Nel caso che il capo fosse ancora vivo è consentito, esclusivamente nel sito di abbattimento, assestare il colpo di grazia;
- c. La carcassa del capo abbattuto deve essere marcata con apposita fascetta di riconoscimento che verrà fornita dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- d. Il soggetto autorizzato/coadiutore, finita la sessione di sparo, dovrà ritrovarsi nel sito di incontro stabilito dal referente di campo con tutti gli operatori eventualmente intervenuti, per la consegna della scheda di rilevamento e la verifica della correttezza dei dati raccolti e del trattamento del capo eventualmente abbattuto.

3.7 - Norme comportamentali specifiche

I soggetti autorizzati/coadiutori devono:

- a. Comunicare al personale della RFV/dell'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi e al referente di campo l'occupazione del sito di prelievo ad esso affidato;
- b. Compilare scrupolosamente la scheda di rilevamento di ciascuna sessione di intervento e consegnarne una copia al referente di campo (o se richiesto alla RFV/all'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi);
- c. Transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- d. Rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;
- e. Segnalare e motivare al personale della RFV/dell'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni;
- f. Nel caso in cui la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione ad almeno tre giornate.

3.8 - Recupero dei suidi selvatici feriti

- a. Nel caso in cui il soggetto autorizzato/coadiutore si trovasse nelle condizioni di non riuscire a recuperare l'animale ferito dovrà darne comunicazione al referente di campo e alla RFV/all'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi entro 30 minuti dal termine della sessione;

- b. Il recupero dei suidi feriti è consentito solamente agli stessi soggetti autorizzati/coadiutori previsti per gli abbattimenti e dagli accompagnatori previsti al punto “n” del paragrafo 3.1;
- c. La ricerca del capo ferito non può durare oltre 24 ore dal ferimento;
- d. I suidi selvatici recuperati dovranno essere trattati secondo quanto indicato per i capi abbattuti con arma da fuoco da postazione fissa.

4. RESPONSABILITA' E PENALITA'

4.1 – Responsabilità

Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale, le RFV e gli Enti competenti per il territorio in cui si svolgono gli interventi gestionali non si assumono alcuna responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti dai soggetti autorizzati/coadiutori nell'espletamento delle attività di cui alle presenti Linee guida ovvero da questi provocati a terzi sempre nell'espletamento delle suddette attività.

- a. A tal fine le RFV e gli Enti competenti richiederanno a ciascun operatore autorizzato/coadiutore la sottoscrizione di apposita dichiarazione che solleva espressamente l'Amministrazione regionale e/o l'Ente competente da qualsiasi responsabilità.

4.2 – Penalità

Le violazioni alle norme comportamentali delle presenti Linee Guida comportano l'esclusione del soggetto autorizzato/coadiutore dagli interventi di prelievo selettivo del PRIU Sicilia 2022-2026.